

2013

Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex d.lgs.
231/2001

Il confidi nazionale unitario
dell'Alleanza delle Cooperative Italiane



Parte Generale

*Approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 01.10.2013*



Il Modello Organizzativo e di Gestione adottato si compone della presente Parte Generale (Principi e regole) e della Parte Speciale (Fattispecie di reato).

Successione degli aggiornamenti del Modello organizzativo

n.	<i>Sezioni aggiornate</i>		<i>Delibera C.d.A.</i>
1	Parte Generale	Punto 1.1 – aggiornamento legge 6 novembre 2012, n. 190 (introduzione art. 139- <i>quater</i> c.p. e modifica art. 2635 c.c.)	21 marzo 2014
	Parte Speciale	<i>Parte Speciale A</i> – riferimento ad art. 319- <i>bis</i> c.p., inserimento art. 319- <i>quater</i> c.p. <i>Parte Speciale B</i> – aggiornato e meglio definita la fattispecie di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) <i>Parte Speciale G</i> - inserimento del reato <i>ex art. 600-quinquies</i> c.p.	
2	Parte Generale	Punto 1.1 – aggiornamento D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (introduzione art. 609- <i>undecies</i> c.p.).	24 aprile 2014
	Parte Speciale	<i>Parte Speciale G</i> - inserimento del reato <i>ex art. 609-undecies</i> c.p. e specificazione fattispecie di reato.	
3	Parte Generale	Punto 1.1 - aggiornamento Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (introduzione art. 648- <i>ter. 1</i> c.p.).	19 maggio 2015
	Parte Speciale	<i>Parte Speciale D</i> – modifica della rubrica dell’art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/01, inserimento del reato <i>ex art. 648-ter.1</i> c.p. e specificazione fattispecie di reato. <i>Parte Speciale H</i> - aggiornamento della rubrica dell’art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/01.	
4	Parte Generale	Punto 1.1 - aggiornamento Legge 22 maggio 2015, n. 68 (introduzione sanzioni per nuovi reati previsti dal novellato Titolo VI-bis “Dei delitti contro l'ambiente” del Codice penale artt. 452- <i>bis</i> , 452- <i>quater</i> , 452- <i>quinquies</i> , 452- <i>sexies</i> , 452- <i>octies</i> , 727- <i>bis</i> e 733- <i>bis</i>) e Legge 27 maggio 2015, n. 69 (introduzione delle sanzioni per i reati previsti dall’art. 2621- <i>bis</i> e modifica degli artt. 2621, e 2622 c.c.)	23 giugno 2015
	Parte Speciale	<i>Parte Speciale B</i> – modifica al punto B.1. con l’aggiornamento degli artt. 2621 e 2622 c.c., l’introduzione dell’art. 2621- <i>bis</i> c.c. e la specificazione delle fattispecie di reato. <i>Parte Speciale G</i> – introduzione alla lettera h) “Reati ambientali” delle fattispecie di cui agli artt. 452- <i>bis</i> , 452- <i>quater</i> , 452- <i>quinquies</i> , 452- <i>sexies</i> , 452- <i>octies</i> c.p.) <i>Parte speciale H</i> – aumento del massimale superiore delle quote di sanzioni pecuniarie per i reati di cui all’art. 25- <i>ter</i> del Decreto).	
5	Parte Generale	Punto 1.1 - aggiornamento Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 (attuazione	28 febbraio 2017

		<p>direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione) che modifica gli artt. 453 e 461 c.p. richiamati dall'art. 25-<i>bis</i> del Decreto.</p> <p>Punto 1.1 - aggiornamento Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo) che modifica l'art. 603-<i>bis</i> c.p. ampliando il novero dei reati previsti dall'art. 25-<i>quinqies</i> del Decreto.</p>	
	Parte Speciale	<p><i>Parte Speciale G</i> – aggiornamento della Lettera a) con la specificazione dei reati ex artt. 453 e 461 c.p. come novellati dal D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.</p> <p><i>Parte Speciale G</i> – aggiornamento della Lettera e) con la specificazione del reato ex art. 603-<i>bis</i> c.p. come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199.</p>	
6	Parte Generale	<p>Punto 4.1 – aggiornata la composizione dell'O.d.V. ai sensi del Titolo III, Capitolo 1, Sez. II della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 individuando lo stesso nel Collegio Sindacale <i>pro tempore</i>.</p>	01 agosto 2017
7	Parte Generale	<p>Punto 1.1 - aggiornamento Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che modifica gli artt. 2635 c.c. e l'art. 25-<i>ter co. I, lett. s-bis</i> del Decreto ed introduce l'art. 2635-<i>bis</i> c.c.</p> <p>Punto 1.1 - aggiornamento Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) che modifica il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'art. 25-<i>duodecies</i> del Decreto.</p> <p>Punto 1.1 - aggiornamento Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti</p>	12 gennaio 2018

		dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017) che modifica la Legge 13 ottobre 1975m n. 654 ed introduce l'art. 25- <i>terdecies</i> del Decreto (reato di Razzismo e xenofobia).	
	Parte Speciale	<p><i>Parte Speciale B</i> – modifica al punto B.1. con l'aggiornamento dell'art. 2635 c.c., l'introduzione dell'art. 2635-<i>bis</i> c.c. e la specificazione delle fattispecie di reato.</p> <p><i>Parte speciale G</i> – introduzione della lettera i) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui all'art. 25-<i>duodecies</i> del Decreto e introduzione della lettera j) Razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-<i>terdecies</i> del Decreto</p> <p><i>Parte speciale H</i> – sono state introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le sanzioni interdittive per i reati di cui all'art. 25-<i>ter</i> del Decreto relativamente agli artt. 2635 e 2635-<i>bis</i> c.c.; ▪ la fattispecie del reato di cui all'art. 25-<i>duodecies</i> del Decreto (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) con relativa indicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie; ▪ la fattispecie del reato di cui all'art. 25-<i>terdecies</i> del Decreto (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) con relativa indicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie. 	
8	Parte Generale	<p>Punto 1.1 - aggiornamento Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) che introduce i commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> all'art. 6 del Decreto relativi al c.d. <i>Whistleblowing</i>.</p> <p>Punto 1.1 - aggiornamento Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) che modifica gli artt. 13 co. 2, 25 co. 1 e 5, 51 co. 1 e 2 ed introduce il comma 5-<i>bis</i> all'art. 25 del Decreto.</p>	

		<p>Punto 6 – sono stati introdotti i punti 6.5 e 6.6 riferiti all'introduzione della normativa <i>Whistleblowing</i>.</p> <p>Punto 4.4 – sono state introdotte regole di comportamento specifico per la segnalazione di comportamenti illeciti come previsto dal <i>Whistleblowing</i>.</p>	
	Parte Speciale	<p><i>Parte speciale A</i> – sono state introdotte le previsioni di cui all'art. 346-bis del c.p.</p>	
9	Parte Generale	<p>Punto 1.1 - aggiornamento Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) che introduce l'art. 25-<i>quaterdecies</i> (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).</p> <p>Punto 1.1 - aggiornamento D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) modificativo dell'art. 24-bis comma 3 del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).</p> <p>Punto 1.1 - aggiornamento Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che introduce l'art. 25-<i>quinqüesdecies</i> (Reati tributari).</p>	28 maggio 2020
	Parte Speciale	<p><i>Parte speciale A</i> - è stata introdotta la fattispecie del reato di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Cibersicurezza).</p> <p><i>Parte speciale B</i> – è stata introdotta la fattispecie del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</p> <p><i>Parte speciale G</i> – sono state introdotte le previsioni di cui all'art. 25-<i>quaterdecies</i> “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.</p>	

10	Parte Generale	<p>Punto 1.1 - aggiornamento Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che modifica l'art. 25-<i>quinqüesdecies</i> (Reati tributari).</p> <p>Punto 1.1 – aggiornamento Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) il cui art. 5 modifica gli art. 24, 25 (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio) e 25-<i>quinqüesdecies</i> (Contrabbando) ed introduce l'art. 25-<i>sexiesdecies</i> al Decreto.</p>	16 febbraio 2021
	Parte Speciale	<p><i>Parte speciale A</i> – sono state introdotte le fattispecie dei reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), e la previsione dei delitti di cui all'articolo 2, della Legge 23 dicembre 1986, n. 898.</p> <p><i>Parte speciale B</i> – è stata aggiornata la fattispecie del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 mediante l'introduzione dell'ipotesi di commissione del reato a livello transfrontaliero ai sensi della Direttiva PIF.</p> <p><i>Parte speciale G</i> – sono state introdotte le fattispecie di reato di contrabbando ex D.P.R. 23 gennaio 1973, 43 (TULD), peculato (art. 314 , co. 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 322 c.p.).</p> <p><i>Parte speciale H</i> – sono state aggiornate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rubrica dell'art. 24 all'interno della tabella; - la rubrica dell'art. 25 all'interno della tabella; - la tabella relativa alle sanzioni per i reati di cui all'art. 25-<i>quinqüesdecies</i>, - introdotto nella tabella il reato di cui all'art. 25-<i>sexiesdecies</i>.. 	

INDICE*Parte Generale*

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	7
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.	7
1.2 Sanzioni.	20
1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero	22
1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice	22
1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.	23
2. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA ED ABI.....	24
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.	25
3.2 Obiettivi e Mission aziendale.	25
3.2 Modello di Governance.	26
3.4. Motivazioni di Cooperfidi Italia soc. coop. nell'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs 231/01.	32
3.4.1 Finalità del Modello.	33
3.4.2 Il processo di predisposizione del Modello.	34
3.5 Struttura del Documento.	38
3.6 Elementi del Modello	38
3.7 Modifiche ed integrazioni del Modello.	43
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	43
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.	43
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.	47
4.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.	49
4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.	50
4.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.	50
4.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.	51
4.4.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.	51
4.4.4 Regolamento interno dell'O.d.V.	52
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO.	52
5.1 Formazione del personale.	52
5.2 Informativa a collaboratori esterni e partners.	53
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	53
6.1 Principi generali.	53
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.	53
6.2.1 Impiegati e Quadri.	53
6.2.2 Dirigenti.	54
6.3 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci	55
6.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.	55
7. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO.	56

ALLEGATI

- I. CODICE ETICO
- II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.
- III. ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DI DELEGHE
- IV. FRAMEWORK NORMATIVO DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

- la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la *Convenzione di Bruxelles* del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 Cost. precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti:

- i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ii) reati informatici e trattamento di dati;
- iii) reati di criminalità organizzata;
- iv) reati di concussione e corruzione;
- v) reati di falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- vi) reati contro l'industria e il commercio;
- vii) reati societari;
- viii) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- ix) reati collegati alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- x) delitti contro la personalità individuale;
- xi) reati di abusi di mercato;
- xii) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- xiii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xv) reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xvi) reati ambientali;
- xvii) reati transnazionali;
- xviii) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che possano potenzialmente riguardare Cooperfidi Italia Soc. Coop. gli illeciti riportati sub i), ii), iii), iv), vii), viii), x), xi), xii), xiii), xv) e xviii).

Nel redigere il presente modello organizzativo si è tenuto conto delle successive modifiche apportate dal legislatore al Decreto Legislativo n. 231/2001 che di seguito vengono evidenziate.

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente una serie di **reati contro la Pubblica Amministrazione**, e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316-ter c.p.); truffa in danno dello Stato o d'altro Ente pubblico (art. 640, 2° c., n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 77, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 3 e rubrica.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**. In seguito, l'art. 25-bis viene modificato dall'art. 15 co.7 lett. a) della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" nei commi 1, 2, nell'introduzione della lettera f-bis) e nella modifica della rubrica.

In seguito, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Con la Legge n. 7/2003 è stato introdotto l'art. 25-quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**.

Con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l'art. 25-quinquies, con il quale la responsabilità degli enti viene estesa alla commissione dei **delitti contro la personalità individuale**, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (pedopornografia via internet) ha modificato il disposto delle lettere b) e c) del comma 1 estendendo il campo di applicazione all'art. 600-quater.1.

Le recenti Leggi n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto. In particolare, la prima ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25-sexies che prevede la

punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. *reati di "market abuse"*, e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza).

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha, inoltre, all'art. 187-*quinquies* Testo unico della finanza previsto una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185-*bis* Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185-*ter* Testo unico della finanza).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-*ter* in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-*ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di:

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.).

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto nell'art. 25-*quater.1* la nuova fattispecie di **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.) la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi.

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309)
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- illecito impiego di capitali (art. 648-*ter* c.p.)
- traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al d.lg. 25 luglio 1998, n. 286)
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-*bis* e 378 c.p.).

Al riguardo, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 è stato introdotto l'art. 25-septies con il quale la responsabilità degli enti viene estesa alla commissione di **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** e precisamente:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose (art. 590 co.3 c.p.).

Successivamente il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ha sostituito in toto il dettato dell'art. 25-septies.

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” ha introdotto l'art. 25-octies con il quale la responsabilità degli Enti si estende anche ai reati di **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** come rubricati agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nel 2008 la L. 18 marzo 2008, n. 48 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” ha introdotto l'art. 24-bis con il quale il novero dei reati presupposto viene ampliato ai **delitti informatici e trattamento illecito di dati** in relazione agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 491-bis, 640-quinquies del codice penale.

Con la Legge del 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” vengono introdotte due nuove fattispecie di reato:

- art. 25-nonies in tema di **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** ai sensi degli artt. 171 co. 1, lett. a-bis) e co.3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Successivamente, la legge 3 agosto 2009, n. 116 ed il D.Lgs. 121/2011 hanno modificato l'art. 25-novies.
- art. 25-bis.1 in tema di **delitti contro l'industria ed il commercio** che sanziona i comportamenti relativamente alla violazione degli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice penale.

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” il legislatore introduce l’art. 24-ter che estende la responsabilità degli enti ai reati commessi in violazione del dettato degli artt. 416 co.6, 416-bis, 416-ter, 630 del Codice penale; dell’art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; dell’art. 407 co. 2, lett. a) n.5 del Codice di procedura penale; vengono rubricati i **delitti di criminalità organizzata**.

Con il D.Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 in “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*” il legislatore introduce l’art. 25-decies in tema di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** nella commissione dei reati *ex art. 377-bis* del codice penale. Lo stesso decreto legislativo introduce anche i **reati ambientali** definiti nell’art. 25-undecies per i reati previsti agli artt. *727-bis* e *733-bis* del Codice penale; agli artt. 137, 256, 257, 258 co. 4, 259 co. 1, 260, 260-bis, 279 co. 5 D.Lgs. 152/2006; artt. 1 co.1 e 2, artt. 2 co. 1 e 2, 6 co. 4, 3-bis co. 1 della L. 150/1992; art. 3 co. 6 della L. 549/1993; artt. 8 co.1 e 2, 9 co. 1 e 2 del D.Lgs. 202/2007.

Con il D.Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109 in “*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare*” viene introdotto l’art. 25-duodecies in tema di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare** in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, co.12-bis del D.Lgs. 286/1998.

La legge del 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. Legge anti corruzione) ha disposto all’art. 1, co. 77, lett. a) la modifica dell’art. 25, co. 3 e della relativa rubrica che ora legge “*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*”. Nello specifico, l’art. 1 co. 75 della L. 190/2012 introduce l’art. 319-*quater* nel Codice penale che sanziona l’induzione indebita a dare o promettere utilità. La stessa legge, all’art. 1 co. 76 modifica l’art. 2635 c.c. ampliando la fattispecie dell’“infedeltà a seguito di dazione o premessa di reato” alla “corruzione tra privati”, includendo tra i soggetti passivi anche coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori¹.

L’art. 3 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 rubricato “*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*” ha disposto la modifica dell’art. 25-quinquies introducendo al comma 1, lettera c) il delitto di cui all’art. 609-*undecies* c.p. in tema di adescamento di minorenni. Nello specifico il decreto legislativo da attuazione alla Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile introducendo l’art 25-*bis* al DPR n. 313/2002 (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*”). Lo stesso art. 609-*undecies* c.p. è stato introdotto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 mediante la quale è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale².

¹ Testo aggiornato con delibera C.d.A. del 21 marzo 2014 (I° aggiornamento).

² Testo aggiornato con delibera C.d.A. del 24 aprile 2014 (II° aggiornamento).

Con l'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 rubricata “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” il legislatore ha disposto al comma 5 la modifica della rubrica dell'art. 25-octies che ora legge “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*” e l'introduzione al comma 1 dei reati *ex artt. 648-ter e 648-ter.1 c.p.* come novellati dalla stessa legge 186/2014. Nello specifico, la norma di legge introduce l'art. 648-ter.1 c.p. rubricato “*Autoriciclaggio*” che sanziona l'impiego, il trasferimento e la sostituzione di denaro proveniente da delitto non colposo nell'ambito di un'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa. La medesima norma modifica il dettato dell'art. 648-ter c.p. aumentando le pene pecuniarie (portandole ad €5.000 ed €25.000) per la commissione dei reati relativi all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita³.

Con l'art. 2 co. 8 della Legge 22 maggio 2015, n. 68 rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*” viene modificato il comma 1 dell'art. 25-undecies del Decreto mediante l'aggiornamento dei contenuti delle lettere a) e b). Nello specifico è prevista l'introduzione delle lettere da c) a g). Mediante lo stesso provvedimento viene introdotto il comma 1-bis. La norma in parola introduce un nuovo titolo VI-bis rubricato “*Delitti contro l'ambiente*” nel libro secondo del Codice penale al fine di disciplinare i reati contro l'ambiente in modo organico. All'interno di tale libro vengono rubricati i reati *ex artt. 452-bis* (inquinamento ambientale), *452-ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), *452-quater* (disastro ambientale), *452-quinquies* (delitti colposi contro l'ambiente), *452-sexies* (traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività), *452-septies* (impedimento del controllo), *452-octies* (circostanze aggravanti), *452-novies* (aggravante ambientale), *452-decies* (ravvedimento operoso), *452-undecies* (confisca), *452-duodecies* (ripristino dello stato dei luoghi), *452-terdecies* (omessa bonifica). Ai fini dell'applicazione del Decreto rilevano unicamente i reati di cui agli artt. *452-bis*, *452-quater*, *452-quinquies*, *452-sexies*, *452-octies* c.p. ed i reati *ex artt. 727-bis* (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e *733-bis* c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) entrambi introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121⁴.

La legge 27 maggio 2015, n. 69 rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” ha introdotto modifiche al titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi – Capo I – Delle falsità del Codice civile. L'art. 12 della legge in parola ha modificato il dispositivo dell'art. 25-ter del Decreto introducendo sanzioni pecuniarie a fronte della commissione di reati *ex art. 2621 c.c.* (delitto di false comunicazioni sociali), *art. 2621-bis c.c.* (delitto di false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità) ed *art. 2622 c.c.* (delitto di false comunicazioni sociali di società quotate). Contestualmente lo stesso provvedimento ha abrogato la lettera c) dell'art. 25-ter del Decreto⁵.

Con il Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125 viene data attuazione alla direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione. Tale Direttiva Comunitaria sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. L'attuazione della Direttiva estende la

³ Testo aggiornato con delibera C.d.A. del 19 maggio 2015 (III° aggiornamento).

⁴ Testo aggiornato con delibera C.d.A. del 23 giugno 2015 (IV° aggiornamento).

⁵ Testo aggiornato con delibera C.d.A. del 23 giugno 2015 (IV° aggiornamento).

fattispecie del reato di falsificazione di monete di cui all'art. 453 c.p. anche ai soggetti che pur essendo legalmente autorizzati alla produzione di moneta, abusando degli strumenti o dei materiali nella propria disponibilità, fabbricano indebitamente quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La medesima Direttiva modifica, altresì, l'art. 461, comma 1 del Codice Penale estendendo anche alla detenzione o alienazione di dati informatici modalità per la commissione del reato di contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Inoltre, la sussistenza del reato viene estesa alla mera detenzione di programmi e dati informatici o strumenti destinati alla falsificazione di monete indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo per la perpetrazione del reato. Le predette modifiche vanno a specificare ulteriormente le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis del Decreto⁶.

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 rubricata “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*” ha ampliato il novero dei reati contro la personalità individuale prevista agli artt. 600 e ss del Codice penale. Tale novella normativa va ad ampliare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquies* del Decreto. In sostanza il legislatore ha introdotto nel codice penale il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603-*bis* c.p.) qualificandolo attraverso due fattispecie: a) il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, b) l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante attività di intermediazione di cui alla precedente lettera, attraverso la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Lo stesso articolo prevede delle aggravanti per comportamenti violenti o l'utilizzo di minacce nella perpetrazione del reato, per il reclutamento di un numero superiore a 3 soggetti, per il reclutamento di minori, ovvero per la sottoposizione degli stessi a situazioni di grave pericolo. Inoltre, vengono declinate alcune condizioni la cui sussistenza configura l'ipotesi di reato (c.d. “indice di sfruttamento”). Il reato in parola prevede, altresì, all'art. 603-*bis*.2 la confisca obbligatoria, confisca che può essere sostituita dal giudice, in presenza dei presupposti di cui all'art. 321, co. 1 .c.p.p. il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale⁷.

Mediante l'approvazione del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 rubricato “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*” viene modificata la disciplina della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del Codice Civile. La novella normativa estende la platea dei soggetti attivi del reato anche a coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Inoltre, viene modificata la modalità attuativa del reato che passa dal reato cagionante danno (reato di danno) al reato di mera condotta (reato di pericolo). In sostanza, la norma configura due tipologie di reato: (i) corruzione passiva mediante la sollecitazione o la ricezione, per sé o per altri, di denaro o di altra utilità non dovuti, ovvero l'accettazione della promessa, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà da parte dei soggetti apicali o di soggetti in posizioni direttive; (ii) corruzione attiva configurabile nell'offerta da parte di soggetti terzi, e nella relativa accettazione da parte del soggetto interno, di utilità non dovute. La norma punisce, altresì, la fattispecie del compimento del reato per interposta persona sia esso nella forma attiva che nella forma passiva.

⁶ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 28 febbraio 2017 (V° aggiornamento).

⁷ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 28 febbraio 2017 (V° aggiornamento).

Lo stesso D.Lgs. introduce l'art. 2635-bis c.c. disciplinante il reato di istigazione alla corruzione tra privati denunciabile a querela di parte della persona offesa. Infine, il D.Lgs. modifica le sanzioni previste dall'art. 25-ter co. 1, lett. s-bis⁸.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161 rubricata “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*” ha modificato il dispositivo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 il cui art. 12 già modificava l'art. 10 della legge 6 marzo 1998, n. 40. La novella estende il novero dei reati contro l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare già previsto all'art. 25-duodecies del Decreto. La norma sanziona la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento ed effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato di cui la persona non è cittadina ovvero non abbia titolo di residenza permanente. La norma prevede la reclusione e l'applicazione di multe per ogni persona oggetto di trasporto qualora la persona stessa venga esposta a pericolo di vita o di incolumità, venga sottoposta a trattamento inumano o degradante, il fatto venga compiuto in concorso tra più persone ovvero i soggetti che lo perpetrano utilizzino servizi internazionali di trasporto, documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, o abbiano a disposizione armi o materie esplodenti. Il legislatore ha previsto un inasprimento delle pene qualora il reato venga perpetrato con lo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero il reato riguardi l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Infine, l'aggravio di pena si applica, altresì, qualora il reato venga commesso con l'*animus* di trarre profitto anche in maniera indiretta. La legge in parola prevede la sanzione anche nei casi in cui il soggetto attivo tragga un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero mediante il favoreggiamento della permanenza di questi nel territorio italiano in violazione di norme imperative⁹.

Mediante l'approvazione dell'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 rubricata “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” avente ad oggetto “*Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST*” viene modificata l'art. 3, co. 3-bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 ratificativa ed esecutiva della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. La norma in parola amplia la fattispecie del reato di propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (cfr. art. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale). L'introduzione della norma mira a sanzionare anche i comportamenti di minimizzazione in modo grave o di apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La Legge 167/2017 introduce, dunque, l'art. 25-terdecies rubricato “*Razzismo e xenofobia*” prevedendo sia la fattispecie di commissione in modo individuale del reato che la previsione che l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o

⁸ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 12 gennaio 2018 (VII° aggiornamento).

⁹ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 12 gennaio 2018 (VII° aggiornamento).

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui alla norma ¹⁰.

L'art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 rubricata “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha novellato l'art. 6 del Decreto mediante l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. La novella normativa mira ad introdurre tutele per quei dipendenti e collaboratori che presentino segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto di cui agli articoli da 24 a 26 del Decreto (cosiddetto *Whistleblowing*). Nello specifico il comma 2-bis prevede:

- a) l'introduzione di uno o più canali che consentano l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. I canali di segnalazioni devono caratterizzarsi per la garanzia di riservatezza dell'identità del segnalante nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- b) la previsione di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”;
- c) il divieto di comportamenti ritorsivi o discriminatori, siano essi diretti o indiretti, nei confronti del segnalante a causa della segnalazione effettuata;
- d) l'introduzione, ove assenti, nel sistema disciplinare interno all'organizzazione di sanzioni sia nei confronti dei soggetti che violano le misure di tutela del segnalante, sia nei confronti del segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

Il comma 2-ter introduce la previsione che l'eventuale comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti di soggetti segnalanti può costituire oggetto di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro da parte del segnalante stesso o dell'OO.SS. indicata dal segnalante stesso.

Infine, il comma 2-quater determina la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante. Parimenti, sono nulli il mutamento di mansioni *ex art.* 2103 c.c. ed ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. La norma in parola pone, inoltre, a carico del datore di lavoro l'onere della prova che eventuale irrogazione delle predette sanzioni avvenuta in data successiva alla segnalazione sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa¹¹.

Mediante l'adozione da parte del legislatore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 rubricata “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” sono stati modificati gli artt. 13, 25 e 51 del Decreto. Nello specifico, la novella normativa ha revisionato la durata delle sanzioni interdittive differenziando le stesse sulla base del soggetto attivo che compie il reato (soggetto apicale o soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di soggetto apicale). Nello specifico, l'art. 1, co. 9 lett. b) della Legge ha sancito l'introduzione della fattispecie del reato di “traffico di influenze illecite” di cui all'art. 346-bis c.p. e l'ampliamento dei soggetti che possono essere oggetto di corruzione. La norma sanziona chiunque sfrutta o vanta o asserisce di avere relazioni con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di far dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come contropartita per la

¹⁰ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 12 gennaio 2018 (VII° aggiornamento).

¹¹ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del xxxxx marzo 2019 (VIII° aggiornamento).

propria mediazione illecita verso uno dei predetti soggetti ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle proprie funzioni o per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del proprio ufficio. L'art. 322-*bis* c.p. amplia il novero dei soggetti ricompresi nella definizione di "pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio" includendovi:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e i giudici e funzionari delle corti internazionali.

L'art. 346-*bis* c.p. prevede la reclusione e si applica anche a chi di fatto dà o promette denaro o altra utilità. Inoltre, è previsto un aggravio della pena nel caso in cui il soggetto attivo del reato rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ovvero il reato sia commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziaria. Parimenti, è prevista una sanzione diminuita in caso di particolare tenuità dei fatti commessi. La previsione del reato di cui all'art. 346-*bis* c.p. è stata introdotta nell'art. 25 co. 1 del Decreto ed è stato introdotto, mediante l'art. 1, co. 9 lett. a) della Legge in parola, un richiamo allo stesso art. 25 co. 1 all'interno dell'art. 13, co. 2 del Decreto al fine di differenziare le sanzioni interdittive ivi previste. Una ulteriore differenziazione viene introdotta nell'art. 25 co. 5 del Decreto, sempre dall'art. 1, co. 9 lett. b) della Legge in parola, in cui si prevedono sanzioni maggiori se il reato viene commesso da soggetti apicali rispetto ai casi in cui il reato viene posto in essere da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale. Infine, l'art. 1, co. 9 lett. b) della Legge in parola introduce al co. 5-*bis* dell'art. 25 del Decreto un'attenuante in capo all'Ente se, prima della sentenza di primo grado, lo stesso pone in essere azioni fattive atte a mitigare l'esecuzione del reato. Sono considerate azioni fattive l'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, l'assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, l'adozione di modelli organizzativi idonei per l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno consentito il perpetrarsi dei reati in specie. Le attenuanti previste consistono nella riduzione delle sanzioni interdittive. Infine, l'art. 1, co. 9 lett. c) della L. 3/2019 ha

previsto la revisione delle durate massime delle misure cautelari di cui all'art. 51 del Decreto. Nello specifico le misure cautelari prima della sentenza di primo grado non possono superare un anno, elevato ad un anno e quattro mesi dopo la sentenza di primo grado¹².

Con l'approvazione dell'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 rubricata "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*" viene introdotto l'art. 25-*quaterdecies* mirante a sanzionare la frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. La norma mira a punire l'ente ed i soggetti apicali che commettono i reati di cui agli articoli da 1 a 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Nello specifico i reati configurabili sono:

- frode in competizione sportiva che punisce sia chi offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, sia il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa;
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa che punisce chiunque:
 - esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI e dall'UNIRE;
 - vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
 - organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La novella normativa introduce sanzioni sia pecuniarie per i delitti e le contravvenzioni, sia interdittive per condanne a seguito di delitto¹³.

Il comma 11 dell'art. 1 del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*" ha modificato il dispositivo dell'art. 24-*bis* comma 3 del Decreto mediante l'introduzione dei delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare, il D.L. sanziona chiunque pone in essere azioni mirate ad ostacolare o condizionare:

- l'espletamento dei procedimenti di definizione dei criteri in base ai quali i soggetti rientranti

¹² Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del xxxxx marzo 2019 (VIII° aggiornamento).

¹³ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 28 maggio 2020 (IX° aggiornamento).

nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici comprensivo della relativa architettura e componentistica;

- la predisposizione delle procedure, modalità e termini per l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici, diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati;
- l'attività ispettiva e di verifica posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I comportamenti sanzionati dalla norma sono riferibili alla fornitura di informazioni, dati o elementi di fatto non corrispondenti al vero, rilevanti ai fini dei predetti allinea ovvero all'omissione di comunicazione entro i termini prescritti dei predetti dati, informazioni o elementi di fatto. La sanzione prevista dalla novella è la reclusione per il soggetto che materialmente commette il reato e per l'ente l'erogazione di sanzioni pecuniarie, queste ultime successivamente eliminate in sede di conversione¹⁴.

Il Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 rubricato “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” all'art. 39 “*Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti*” comma 2 viene introdotto l'art. 25-*quinquiesdecies* relativo ai reati tributari. Nello specifico la novella introduce nel Decreto la fattispecie del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma prevede in capo all'ente l'erogazione di una sanzione pecuniaria¹⁵. Con la conversione nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, viene introdotta l'ipotesi della commissione dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. L'introduzione di tale modalità prevede, altresì, la revisione del sistema sanzionatorio indicando sanzioni pecuniarie fino a 400 quote. Sempre in fase di conversione viene esteso l'aggravio della sanzione fino a un terzo in caso di conseguimento di un profitto rilevante anche per la commissione del reato a livello transfrontaliero. Infine, vengono confermate le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi¹⁶.

¹⁴ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 28 maggio 2020 (IX° aggiornamento).

¹⁵ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del 28 maggio 2020 (IX° aggiornamento).

¹⁶ Capoverso integrato con delibera del C.d.A. del 16 febbraio 2021 (X° aggiornamento)

Mediante l'approvazione da parte del legislatore dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 rubricato "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" vengono apportate modifiche agli artt. 24, 25 e 25-*quinqüesdecies* e viene introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto. Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) punti 1 e 2 modifica la rubrica dell'art. 24 del Decreto con l'aggiunta delle previsioni di commissione dei reati nei confronti dell'Unione Europea e la fattispecie del reato di frode nelle pubbliche forniture ai sensi dell'art. 356 c.p.. Inoltre, il comma 1, lettera a) punti 3 amplia l'applicazione del Decreto anche al compimento dei delitti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 relativamente alla percezione indebita di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La lettera b) del comma 1 amplia il novero dei reati di cui all'art. 25 del Decreto. Nello specifico, vengono introdotti i reati di cui agli artt. 314, co. 1 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (abuso d'ufficio) con la previsione che gli stessi sono punibili ai fini del Decreto unicamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. L'introduzione dei predetti reati ha comportato la revisione della rubrica dell'articolo del Decreto.

La lettera c) del comma 1 riscrive il comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinqüesdecies* riducendo le ipotesi di reato. Fermi restando i presupposti del reato - sistemi fraudolenti transfrontalieri, evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ed importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro – le fattispecie punibili sono costituite dai delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione. La sanzione prevista è sia di tipo pecuniario con la previsione dell'aumento di un terzo in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità, che di tipo interdittivo configurabili nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, la lettera d) del comma 1 introduce l'art. 25-*sexiesdecies* che annovera tra i reati presupposto quello di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Il nuovo articolo introduce la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. in materia doganale con la previsione di una sanzione pecuniaria aumentata nel caso di diritti doganali dovuti di importo superiore ai 100 mila euro. Inoltre, alle sanzioni pecuniarie vengono affiancate le sanzioni interdittive di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; di pubblicizzare beni o servizi¹⁷.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto. Infatti la legge delega, da cui ha tratto origine il Decreto, fa riferimento, oltre alle tipologie descritte, anche ad alcuni altri reati.

1.2 SANZIONI.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;

¹⁷ Capoverso inserito con delibera del C.d.A. del 16 febbraio 2021 (X° aggiornamento)

- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:

- da soggetti in posizione apicale, ovvero
- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del Decreto).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Si rileva che Cooperfidi Italia soc. coop. ad oggi non svolge attività estera e pertanto la stessa non rientra nel campo di applicazione.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo di direzione strategica abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello posto in essere.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente. L'art. 14, co. 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introducendo il comma 4-*bis* all'art. 6, ha previsto, altresì, la possibilità di assegnare la funzione di OdV al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione qualora la società assuma la forma giuridica di società di capitali.

2. LINEE GUIDA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate dalle principali associazioni di categoria in quanto applicabili alla propria realtà.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria ed ABI sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un O.d.V. i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Qualora non s'intenda ricorrere alla creazione *ex novo* di un organismo ad hoc le Linee Guida individuano, tra le funzioni normalmente già presenti in aziende medio-grandi, l'*Internal Auditing* come funzione che - se ben posizionata e dotata di strutture adeguate – può efficacemente svolgere la funzione di O.d.V..

- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all'O.d.V., anche su base strutturata e per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle

- informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l'O.d.V.;
 - sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
 - i soggetti di cui si avvale l'O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'O.d.V. di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.

3.1 PREMESSA

Cooperfidi Italia Soc. Coop. cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (di seguito "Cooperfidi Italia" e/o "Il Confidi") nasce per atto di fusione il 16 dicembre del 2009 ed inizia la propria attività il 1° gennaio 2010. I soggetti giuridici che prendono parte alla fusione sono costituiti da 9 consorzi di garanzia del mondo cooperativo: Confircoop soc. coop. (Lombardia), Confcooperfidi soc. coop. (Lombardia), Fidicooptoscana soc. coop. (Toscana), Coop.Er.Fidi soc. coop. (Emilia Romagna), Consorzio Fidicoop Lazio (Lazio), Consorzio Umbria fidi soc. coop. (Umbria), Cooperfidi Calabria soc. coop. (Calabria), Cooperfidi Campania (Campania) e Cooperfidi Molise soc. coop. (Molise). Cooperfidi Italia ha la propria sede legale in Bologna, Via A. Calzoni 1/3.

3.2 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE.

Il Confidi, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del T.U.B., con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha come oggetto della sua attività la concessione di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e può altresì svolgere le attività riconosciute nello stesso art. 106 nelle forme e nei limiti previsti dal comma 32 dell'articolo 13 della legge 326/2003 e dalla Banca d'Italia. Il Confidi, ricorrendone i requisiti previsti dalla legge 326/2003, può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ancorché in misura non prevalente. Potrà inoltre svolgere le attività previste dall'art. 112 commi 5 e dall'art. 112 comma 6 del TUB, queste ultime nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia. L'attività connessa di consulenza e assistenza per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria potranno essere svolte anche nei confronti di imprese non associate se funzionali allo sviluppo dell'attività prevalente o dell'attività residuale svolta ai sensi dell'art. 112 comma 6 del TUB.3. Il Confidi potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato nei

limiti stabiliti dalla Banca d'Italia.

Il principio sul quale si basa il Confidi è quello della mutualità e non ha fini di lucro intendendo favorire con la propria attività il consolidamento e lo sviluppo delle imprese socie, fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici il Confidi rispetta il principio di parità di trattamento.

3.2 MODELLO DI GOVERNANCE.

La *corporate governance* di Cooperfidi Italia, basata sul modello tradizionale¹⁸, è conforme a quanto previsto dalla normativa per le società di capitali e le cooperative ed è così articolata:

- ASSEMBLEA DEGLI SOCI:

- *Ordinaria* - competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto. Oltre alle materie che la legge riserva alla competenza dell'Assemblea ordinaria, lo Statuto attribuisce alla stessa poteri deliberativi sui seguenti aspetti: a) nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione nei limiti stabiliti dallo statuto per i tre successivi esercizi e nomina la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al consiglio di amministrazione, come disciplinato da apposito regolamento da approvare con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; b) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 9, comma 3; c) approva i regolamenti interni che disciplinano le modalità di elezione degli organi sociali, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

Straordinaria – è competente a deliberare

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge.

- *Separata* – competente a deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale (sia in seduta ordinaria che straordinaria) ed eleggere i delegati ed i supplenti che rappresentano i soci nelle assemblee;
- *Speciali dei soci sovventori, dei soci ex D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e dei possessori degli strumenti finanziari* - competente a deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale (sia in seduta ordinaria che straordinaria) qualora queste pregiudichino i diritti amministrativi e/o pecuniari della categoria dei soci.

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione del Confidi, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea. In particolare il Consiglio ha le seguenti competenze: a) cura

¹⁸ In fase di fusione Cooperfidi Italia aveva adottato il *Modello dualistico* che poi è stato abbandonato in previsione dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari vigilati in quanto non ritenuto idoneo alla traiettoria di sviluppo aziendale.

l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, b) redige la proposta di convocazione delle assemblee separate, c) delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, nonché sulle esclusioni, tenendo aggiornato il libro soci, d) indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio e illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell'ammissione dei nuovi soci, f) adegua lo statuto alle nuove disposizioni normative, g) può nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri ed i limiti, h) approva, su proposta della direzione generale, i regolamenti aziendali interni, i mansionari e l'organigramma i) delibera sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto; Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici amministratori. L'amministrazione del Confidi può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. I soci sovventori nominano i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione, purché il loro numero non sia superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di amministrazione può disporre la costituzione di un comitato esecutivo composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente del Consiglio di amministrazione, quale componente di diritto e determinarne gli obiettivi e i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2381, comma 4, e 2544, comma 1, c.c., le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni non rimessi alla competenza dell'organo assembleare, l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società. L'onorabilità e la professionalità dei membri del Consiglio e possibili situazioni di *Interlocking* ai sensi del D.M. 169/2020 vengono verificate in applicazione della normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia;

- COLLEGIO SINDACALE: spetta il compito di: a) vigilare sull'osservanza della legge, dei Regolamenti e dello Statuto; b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento; c) esercitare i compiti e i poteri previsti dal combinato disposto degli articoli 52 e 110 del T.U.B.. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e non possono far parte di un Consiglio territoriale, né intrattenere con il Confidi o con società controllate rapporti di lavoro di alcun tipo e comunque sono soggetti alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'onorabilità e la professionalità dei membri del Collegio e possibili situazioni di *Interlocking* ai sensi del D.M. 169//2020 vengono verificate in applicazione della normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia;

- DIRETTORE GENERALE gestisce di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto, da eventuali Regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale ha potere deliberativo nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa del Confidi è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

La struttura organizzativa aziendale, definita sulla base del "Regolamento della Struttura Organizzativa" è stato adottato con delibera del CdA del 20 aprile 2012, dell'organigramma e del funzionigramma adottati con delibera del CdA del 20 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni e dai successivi Ordini di servizio emanati in materia, è articolata come qui di seguito descritto.

La Direzione generale è organizzata in **Aree** ed **Uffici**. Ad ogni *Area* sono allocate una o più funzioni al vertice delle quali è nominato un responsabile. Gli *Uffici* sono in posizione autonoma rispetto alle aree ed in casi particolari possono assumere determinate specializzazioni in funzione della normativa di vigilanza *pro tempore* vigente.

Dalla Direzione Generale dipendono le seguenti strutture:

Ufficio di segreteria di direzione: svolge mansioni di *receptionist* (centralino, accoglienza ospiti), gestione della corrispondenza e protocollazione, commissioni varie esterne, preparazione trasferte di esponenti aziendali, collaborazione nell'organizzazione di eventi aziendali, preparazione dei lavori consiliari, assembleari e delle riunioni in genere (convocazioni, produzione e fotocopiatura documenti, stampa verbali, conservazione e manutenzione dei libri dei verbali, allestimento della sala riunioni), gestisce la fornitura di beni di consumo nell'ambito del piano per gli acquisti, effettua la gestione degli immobili aziendali, degli impianti e del complesso dei beni aziendali, dà esecuzione agli interventi formativi verso il personale predisposti dalla Direzione, convocazione delle riunioni degli organi collegiali, organizzazione, secondo le istruzioni della direzione generale, delle assemblee dei soci, predisposizione, di concerto con gli uffici competenti, del materiale e della documentazione necessaria per l'esame degli organi deliberanti in base agli argomenti da trattare, supporto alle funzioni interessate nell'ambito delle procedure del Processo del Credito, secondo quanto puntualmente previsto nel vigente Regolamento, collaborazione con l'area amministrazione per l'espletamento delle attività connesse con la raccolta delle informative e dei documenti per la gestione del personale, collaborazione con le aree della sede centrale per la predisposizione di modulistica e documenti vari richiesti da enti esterni.

Collabora con l'Ufficio affari societari e la Direzione Generale svolgendo le principali mansioni: Attività di segreteria per gli Organi Sociali, Predisposizione, in collaborazione con la Direzione e l'Ufficio affari societari, del materiale e della documentazione per le riunioni collegiali, Assistenza all'attività del Direttore Generale.;Organizza gli eventi promossi da Cooperfidi. Assicura la manutenzione delle attrezzature aziendali, dell'immobile, degli arredi. Cura, su indicazione del Direttore generale, la segreteria dei corsi di formazione per il personale dipendente.

Internal auditing: le attività sono esternalizzate mediante contratto di *outsourcing a società specializzata nel settore e nominata dal Consiglio di Amministrazione*. Tale ente svolge i controlli di terzo livello come previsto dalle istruzioni di vigilanza e viene coadiuvato dal *link auditor* interno che svolge attività di verifica dell'attuazione del piano di audit, di presenza ed assistenza nelle visite sul posto e nell'accesso alla documentazione aziendale.

Link auditor: sulla base delle attività evidenziate nel punto precedente, il soggetto relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'adeguatezza del piano di *Audit*. Inoltre è il referente del Confidi in caso di ispezioni dell'Autorità di vigilanza. Il *link auditor* è individuato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Ufficio Controlli : classifica e valuta le tipologie di rischi previste dalla normativa di vigilanza relativamente ai livelli di assunzione, presenti e futuri, di rendimento atteso, di coerenza con le politiche e gli obiettivi aziendali. In particolare è responsabile della misurazione dei rischi previsti dal secondo pilastro di Basilea 2; dell'individuazione, della misurazione e della valutazione di altre tipologie di rischio rilevanti; della determinazione del capitale interno complessivo, attuale e prospettico, anche mediante *stress test*. Inoltre, assiste la Direzione e il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle metodologie di misurazione dei rischi ed esegue le attività strumentali all'effettuazione annuale della valutazione del processo ICAAP e alla redazione del piano degli interventi necessari per colmare gli eventuali gap individuali. Infine assiste la Direzione nell'elaborazione del resoconto ICAAP da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e invia il resoconto ICAAP alla Banca d'Italia.

Responsabile funzione antiriciclaggio: ha il coordinamento e la supervisione dell'attività di prevenzione e contrasto delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine provvede all'individuazione della normativa applicabile valutandone l'impatto sui processi e sulle procedure interne; collabora nell'individuazione degli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei potenziali rischi, nonché a verificare nel continuo il loro grado di efficacia; presta consulenza e assistenza agli organi aziendali e alla Direzione Generale nell'offerta di nuovi prodotti e servizi effettuando in via preventiva le valutazioni di competenza; realizza un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento, su base continuativa, del personale dipendente e dei collaboratori presso le associazioni territoriali; verifica l'effettiva applicazione dei controlli previsti dalle procedure; mette a disposizione adeguati flussi informativi agli organi e ai vertici aziendali; valuta le segnalazioni interne di operazioni sospette pervenute; trasmette all'UIF le segnalazioni ritenute fondate. Gestisce la tenuta dell'archivio unico informatico (AUI)

- **Compliance:** effettua una attività di controllo preposta al presidio dei rischi di sanzioni amministrative, legali e di reputazione derivanti da non conformità alle norme di etere e auto-regolamentazione¹⁹ riferendo degli esiti delle verifiche al Direttore Generale. Tra le attività rientrano quelle di identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; di predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte e di verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di conformità.

Ufficio legale e Contenzioso: svolge l'attività di gestione del credito deteriorato e del contenzioso (passaggi, di stato, stime di perdita, etc.) secondo le puntuali previsioni procedurali contenute nel vigente "Regolamento del processo del credito"; gestisce le controversie legali che coinvolgano Cooperfidi Italia; collabora con l'area procedure e convenzioni alla predisposizione, revisione ed aggiornamento delle convenzioni bancarie; gestisce i rapporti con i corrispondenti uffici legali delle banche per la raccolta dei dati e delle informazioni per le pratiche problematiche; collabora con l'area amministrazione alla cura delle procedure necessarie per l'escussione delle garanzie e per la successiva liquidazione e predisporre le necessarie informative per la direzione generale; cura, nei modi e termini di legge, il recupero dei crediti maturati da Cooperfidi Italia, coordinandosi e seguendo l'attività di professionisti esterni nel caso in cui il recupero coattivo sia affidato ad essi; valuta gli accordi transattivi e predisporre l'informativa per la direzione generale ed il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il recupero delle ragioni di credito vantate da Cooperfidi Italia sia delegato alle banche o a altre strutture, gestione dei rapporti con le stesse al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle procedure di recupero; collabora con il Direttore Generale per la definizione dell'eventuale importo da stanziare in bilancio a titolo di accantonamento a fronte di controversie legali che coinvolgano Cooperfidi Italia; svolge attività di monitoraggio degli incarichi eventualmente affidati a professionisti esterni in materia di contenzioso.

Area procedure: cura la predisposizione e l'aggiornamento della normativa interna relativa alle procedure con lo scopo di far sì che tutti gli operatori aziendali agiscano in modo uniforme e formalmente riconosciuto. Collabora, in stretto contatto con gli *outsourcers*, per l'implementazione e la manutenzione del sistema informativo Parsifal mettendo a disposizione degli operatori aziendali istruzioni operative sull'utilizzo dei singoli moduli. Cura l'integrazione del sistema informativo aziendale con banche dati esterne al fine di agevolare il caricamento di dati anagrafici, sistemi di *scoring*, informazioni provenienti dalle banche convenzionate e dalle associazioni territoriali per l'attività di monitoraggio sui crediti di firma rilasciati. L'area presidia, altresì, i flussi informativi e gli archivi documentali fornendo *report* di estrazione dei dati agli uffici interessati. Inoltre, cura l'anagrafe dei rapporti per l'Agenzia delle entrate e l'archiviazione ottica dei documenti. Gestisce il sito *internet*. Cura le segnalazioni di vigilanza effettuando i dovuti controlli ed elaborando i flussi informativi relativi alle istruzioni di vigilanza. Collabora con il responsabile dell'area crediti nell'inoltro dei flussi aziendali per la centrale dei rischi. Il titolare dell'area è il responsabile dei sistemi informativi del Confidi, presidia il corretto funzionamento dell'infrastruttura informatica e ne cura lo sviluppo. Assume il ruolo di *Security Manager*. Gestisce, in collaborazione con gli *outsoucer*, "l'informatica distribuita" e cura le modalità di profilazione degli utenti e di gestione delle utenze e le relative autorizzazioni per l'accesso e l'assegnazione di meccanismi di identificazione.

Sovrintende alla contrattualistica, modulistica e condizioni. Predisporre le schede tecniche dei prodotti.

Area mercato: presidia lo svolgimento della complessiva azione commerciale partecipando alla negoziazione delle convenzioni con il sistema bancario e finanziario e sviluppando piani operativi; coordina, supporta e monitora l'operatività della rete delle associazioni territoriali

promuovendo, di concerto con queste, iniziative di penetrazione commerciale. Per conseguire questi risultati si avvale dei referenti commerciali individuati nelle filiali. Nello specifico le attività svolte includono: tenuta dei rapporti con il sistema bancario di riferimento e con le rispettive reti distributive; elaborazione mensile di *report* sulla produzione; monitoraggio del posizionamento di Cooperfidi sul mercato e sulle aree territoriali; prima stesura del *budget* di produzione; elaborazione del *pricing* dei prodotti; ideazione di eventi di rilievo commerciale; valutazione della gestione della scontistica sulle tariffe aziendali. L'area svolge tutte le funzioni attribuite dagli appositi regolamenti in materia di informativa al pubblico, di diffusione di informazioni riguardanti il Confidi, di rapporti con la clientela ai sensi della normativa sulla trasparenza. Gestisce l'Ufficio soci (ammissioni, recessi, esclusioni decadenze, gestione quote sociali, stampa e tenuta libro soci);

Area Crediti: presidia il processo del credito nelle fasi di istruttoria, concessione, revisione e rinnovo. In particolare è responsabile per la gestione del processo di rilascio delle garanzie; registrazione delle erogazioni e delle estinzioni dei crediti di firma rilasciati mettendo in condizione l'Area Amministrazione di controllare l'incasso delle commissioni di garanzia; gestione anagrafica generale; effettuazione del monitoraggio dei crediti di firma in essere mediante il controllo permanente e sistematico delle garanzie in portafoglio. L'area cura la formazione interna relativa all'esame del merito creditizio. Inoltre, il personale dell'Area è responsabile delle attività di controgaranzia e co-garanzia verso enti pubblici²⁰ (acquisizione, gestione, rendicontazione, escussione, etc.). Di tali attività viene fornita periodica reportistica ai sensi del SCI sia al CdA che all'area Amministrazione per la corretta contabilizzazione del rischio ed il pagamento delle commissioni passive.

Analista fidi: è addetto, con la supervisione del responsabile dell'Area Crediti, al controllo di completezza formale e sostanziale delle domande di garanzia, della documentazione e delle note informative di corredo recepite; al censimento o aggiornamento delle informazioni sulla clientela (anagrafiche, economiche, finanziarie, patrimoniali) nei vari applicativi e procedure del programma; a svolgere attività di adeguata verifica della clientela con verifica anagrafica di appartenenza a liste dei sospetti terroristi e/o liste PEP; istruttoria pratiche elettroniche di fido; formulazione di un giudizio sul merito di creditizio dell'impresa da garantire; gestione delle transazioni di incasso delle competenze di istruttoria; inoltre delle domande di garanzia in banca; assistenza nei confronti della Direzione Generale per rendere operativi i crediti di firma o la loro estinzione;

Area Amministrazione: presidia il processo di rilevazione e registrazione contabile; la redazione del bilancio annuale numerale, della nota integrativa e dei prospetti economico-patrimoniali e finanziari infrannuali; la vidimazione dei libri sociali; la conservazione e la manutenzione dei libri contabili; il deposito degli atti e le comunicazioni al Registro delle imprese e all'Albo della cooperazione; il controllo degli incassi sul commissionale attivo; gli incassi e i pagamenti relativi alla fatturazione passiva; la liquidazione delle garanzie escusse; assistenza alla Direzione Generale nella gestione operativa della tesoreria aziendale; rilevazione e liquidazione del commissionale passivo; gestione del personale dipendente (assunzioni, registrazioni contabili delle paghe, gestione della procedura automatica di rilevazione delle presenze, gestione ed applicazione del contratto di lavoro, gestione dei

²⁰ A titolo esemplificativo Mediocredito Centrale, SGFA-Ismea, Federfidi Lombarda, Fondo di Riassicurazione della Regione Piemonte, etc.

contratti di *servicer*); assicura il mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario; adempimenti previsti dai bandi di gara per l'assegnazione di risorse pubbliche ai confidi; rendicontazioni agli enti interessati per la gestione di fondi rischi e contributi pubblici; predisposizione delle liquidazioni alle imprese beneficiarie di contributi pubblici di cui a Cooperfidi Italia sia affidata la gestione.

Ufficio Affari Societari: L'Ufficio svolge principalmente un ruolo di supporto e consulenza agli Organi Sociali in materia societaria.

Coordina e supervisiona l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge e dalla normativa di Vigilanza. Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione quale Segretario e collabora alla redazione dei rispettivi Verbali.

Filiali: sono le strutture al servizio del mercato e presidiano i processi distributivi, commerciali e distributivi d'intesa con le associazioni territoriali, nella propria area di competenza, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di consolidamento e sviluppo della base sociale, di redditività, assunzione e gestione del rischio. . All'interno di ogni filiale sono presenti i **Commerciali:** hanno compiti di sovrintendenza all'attività di promozione svolta dalle associazioni per conto del Confidi monitorandone i risultati con particolare riferimento al conseguimento dei budget assegnati e al rispetto delle procedure definite dal Confidi stesso. Sono responsabili della procedura soci, antiriciclaggio e trasparenza secondo le istruzioni impartite dal Confidi. Sotto la supervisione del responsabile dell'area mercato terranno rapporti con i responsabili commerciali di area delle banche convenzionate organizzando incontri e impostando campagne perché le loro filiali proponano alle cooperative clienti le garanzie di Cooperfidi. Collaborano con l'Area Crediti e Ufficio Legale per la gestione del monitoraggio dei crediti in bonis e dei crediti deteriorati

3.4. MOTIVAZIONI DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01.

Cooperfidi Italia soc. coop., al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse del Confidi sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria ed ABI. dalle principali associazioni di categoria in quanto applicabili alla propria realtà.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di Cooperfidi Italia.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento del Confidi;
- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività del Confidi e del funzionamento del sistema di controllo interno;

- il Direttore Generale e i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione del Confidi, sia nella gestione delle attività interne che di quelle esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con il Confidi.

3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO.

Il Modello predisposto da Cooperfidi Italia soc. coop. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo del Confidi;
- un sistema di deleghe e poteri di firma che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un funzionigramma formalmente definito che individui dettagliatamente i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti interni ed esterni al Confidi;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne per rappresentare il Confidi verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
 - individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
 - attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cooperfidi Italia soc. coop. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di Cooperfidi Italia soc. coop. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Cooperfidi Italia soc. coop. non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l’erroneo convincimento di agire nell’interesse o a vantaggio del Confidi, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Cooperfidi Italia soc. coop. intende attenersi e dunque in contrasto con l’interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.

Nel corso del 2010 con delibera del Consiglio di gestione dell’8 marzo 2010 Cooperfidi Italia soc. coop. aveva adottato un Modello Organizzativo conforme al dettato del Decreto. Alla luce del cambiamento della forma di *corporate governance*, dell’iscrizione all’elenco speciale degli intermediari vigilati ex art. 106 Tub e della riorganizzazione aziendale intervenuta nel corso del 2012, Cooperfidi Italia soc. coop. ha deciso di redigere *ex novo* il proprio Modello Organizzativo approvandolo con delibera del Consiglio di amministrazione del 1 ottobre 2012. Nel corso del 2013, a seguito di una ulteriore riorganizzazione interna ed alla possibilità di assegnare al Collegio sindacale la funzione di OdV come previsto dall’art. 14, co. 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha introdotto tale fattispecie al comma 4-*bis* all’art. 6 del Decreto.

Cooperfidi Italia soc. coop., in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto interno, in cui è parte attiva e propositiva l’Organismo di Vigilanza, finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

Conseguentemente, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

1) Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività del Confidi e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

L’identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) ed il successivo confronto con i vertici aziendali ed i responsabili di funzione nell’ambito della struttura aziendale.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l’indicazione di quelle a rischio.

2) Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata, sulla base dello specifico contesto in cui opera Cooperfidi Italia soc. coop. ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono stati individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è contenuto nel documento denominato "Mappatura delle aree a rischio ex D.Lgs. 231/01", in cui è rappresentata l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale.

3) "As-is analysis"

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

4) "Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), il Confidi ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

5) Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, il Confidi ha provveduto alla predisposizione e al successivo aggiornamento del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Tutti gli output delle fasi sopra descritte sono stati condivisi dalle strutture aziendali interessate ed il Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01 ottobre 2013.

In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse del Confidi.

Tali aree sono state identificate, in prima istanza, in quelle in cui è stata riscontrata l'esistenza di rapporti diretti e/o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale e/o in cui vi sia trattazione di materie inerenti il bilancio e altre comunicazioni sociali e/o in cui le attività degli organi societari possano assumere rilevanza per gli aspetti connessi al Decreto. L'analisi è stata altresì diretta alla verifica dell'esistenza nell'ambito dell'attività aziendale di aree di possibile commissione dei reati informatici e trattamento di dati, reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratica, delitti contro la personalità individuale, reati di abusi di mercato, reati in violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,

dei reati contro l'industria ed il commercio, dei reati collegati alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, reati ambientali e reati transnazionali.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, spese di rappresentanza, pubblicità, gestione della piccola cassa).

Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Cooperfidi Italia soc. coop. intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Al riguardo è stata condotta l'analisi della struttura organizzativa, delle missioni e delle responsabilità di tutte le strutture aziendali, al fine di pervenire a una preliminare individuazione delle potenziali aree a rischio.

Con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto a svolgere colloqui con i responsabili delle relative strutture con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nell'ambito delle attività di *Risk Assessment*, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;

- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma del Confidi.

Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

Sistema autorizzativo

L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle deleghe gestionali interne alla luce dell'organigramma aziendale.

Sistema di controllo di gestione In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Cooperfidi Italia soc. coop., i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Monitoraggio e Gestione della documentazione

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Principi etici formalizzati

In relazione alle singole attività a rischio reato si è verificata la sufficienza o meno, del contenuto del Codice Etico, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2011.

Sistema disciplinare

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti del Confidi – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.

Comunicazione al personale e sua formazione

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale.

Attività svolte attraverso società di servizi

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte da società esterne. Tali verifiche sono state condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;

- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società di servizi sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- l'esistenza di procedure formalizzate / linee guida aziendali relative alla definizione dei contratti di servizi ed all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Cooperfidi Italia soc. coop. contemplate nel Decreto. Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso. Le "Parti Speciali" descrivono per ciascuna tipologia di reato previste nel Decreto le Attività Sensibili e gli strumenti di controllo previsti al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Attualmente il Modello 231 contiene le seguenti Parti Speciali:

- a. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b. Reati Societari;
- c. Delitti in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- d. Reati in tema di Sicurezza sul Lavoro;
- e. Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- f. Reati Informatici;
- g. Delitti di Criminalità Organizzata;
- h. Altri reati non applicabili (Reati di Falso, Delitti contro l'industria e il commercio, Reati Transnazionali e Delitti in materia di Violazione del Diritto di Autore).

3.6 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

Qui di seguito vengono, quindi, descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Cooperfidi Italia soc. coop. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici).

Per quanto concerne il Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

• Sistema Organizzativo

Il Sistema organizzativo del Confidi (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene definito attraverso l'emanazione di un Organigramma e di un Funzionigramma da parte del Direttore generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione e parere del Collegio Sindacale. La formalizzazione e la diffusione viene assicurata dall'Ufficio di segreteria di direzione, il quale provvede periodicamente all'aggiornamento dell'organigramma del Confidi.

Sulla base dell'Organigramma e del Funzionigramma emanati, viene formalizzato un documento illustrativo che viene diffuso a tutto il personale aziendale attraverso la pubblicazione sul *server* aziendale, nonché tramite posta elettronica a tutto il personale ed ai componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Gli Ordini di Servizio possono avere per oggetto:

- la definizione di linee guida, indirizzi e politiche aziendali;
- la formalizzazione di processi e procedure aziendali;
- l'istituzione, la modifica, la soppressione di organismi, comitati, progetti e gruppi di lavoro aziendali.

Inoltre, il Confidi emana e diffonde anche Comunicazioni interne/di servizio, le quali hanno ad oggetto aspetti organizzativi ed operativi dell'organizzazione aziendale.

• Sistema Autorizzativo

Il Sistema Autorizzativo del Confidi è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Cooperfidi Italia soc. coop. nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare il Confidi;

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

a) poteri ordinari:

- Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli uffici postali e telegrafici e nominare all'uopo mandatari speciali.

- Sottoscrivere richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad enti pubblici, richieste di certificati ed attestazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, richieste di chiarimenti e solleciti relative ad offerte di fornitori.
- Sottoscrivere lettere di carattere informativo interlocutorio, di sollecito e di trasmissione.
- Nominare mandatari speciali per ritirare valori, plichi, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, presso gli uffici postali e telegrafici.

b) poteri di rappresentanza:

- Rappresentare il Confidi avanti ai terzi ed in tutte le sedi opportune, tra cui avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, ordinaria o speciale, in qualunque grado e sede, e quindi anche in sede di Consiglio di Stato, di Cassazione e di revocazione, con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni, così amministrative quanto giudiziarie, di cognizione, d'esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato e di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi anche al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori generali e speciali alle liti e di eleggere domicilio, nonché di nominare procuratori speciali per rappresentare il Confidi in udienza. Transigere qualsiasi vertenza, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori qualsiasi vertenza sia in base a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali. Deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori od interPELLI anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali, eleggere domicilio.
- Compiere presso le pubbliche amministrazioni, Enti ed Uffici Pubblici, comprese le Autorità di Vigilanza, tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere iscrizioni, concessioni, ed autorizzazioni in genere.
- Rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi e mutualistici, sia per altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui il Confidi è tenuto quale sostituto d'imposta, con facoltà, tra l'altro di sottoscrivere ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato previsti dalla legislazione vigente in materia, ivi compresi i certificati del sostituto d'imposta di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 600 e successive modifiche; rendere le dichiarazioni di terzo di cui all'art. 547 C.P.C., nelle procedure di pignoramento presso terzi, in cui il Confidi compaia quale terzo pignorato.
- Comporre, anche in via transattiva, vertenze di lavoro individuali e collettive, relative a quadri, impiegati e collaboratori, rappresentando il Confidi avanti alle organizzazioni di categoria e sindacali e presso le relative associazioni, uffici e istituzioni competenti. Rappresentare il Confidi nelle controversie di lavoro in sede giudiziaria, con tutti i più ampi poteri, compresi quelli di nominare e revocare avvocati, procuratori e difensori, conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e fare quanto altro necessario ed opportuno, nulla escluso ed eccettuato.

d) poteri verso banche:

- Emettere ed assumere obbligazioni cambiarie di ogni specie.
- Assumere fidi bancari e concessioni di credito allo scoperto.
- Compiere operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanziare assegni bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica e giuridica.
- Emettere assegni e bonifici bancari su conti correnti intestati al Confidi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di credito.
- Provvedere per conto in nome e nell'interesse del Confidi, alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano, per qualsiasi causale o titolo, dovuti alla medesima da chicchessia, così dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e Province e dai Comuni, dalla Cassa Deposito e Prestiti, dalle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle Agenzie delle Entrate, dai Consorzi ed istituti di Credito sempre compreso anche quello di emissione, e quindi provvedere alla esazione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettere in futuro, senza limitazione di tempo, a favore del Confidi per qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni, dai suindicati uffici ed istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dal Confidi medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo. Rilasciare a nome del Confidi le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo.
- Compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva a breve termine, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo gli impegni ed adempiendo alle formalità necessarie, come da questo richiesto.
- Sottoscrivere lettere di accreditamento ed addebitamento in conto corrente.
- Accordare fidejussioni, cogaranzie e controgaranzie a favore di istituti bancari da parte del Confidi in Italia.
- Girare e quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso banche, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica o giuridica.

e) poteri contrattuali:

- Emettere, gli ordini di acquisto di beni mobili e di approvvigionamento di servizi, materiali di consumo ed *utilities*.
- Sottoscrivere convenzioni con gli istituti di credito.
- Sottoscrivere contratti di servizio con società espressione del mondo cooperativo.
- Sottoscrivere contratti di consulenza con società terze per la prestazione di servizi professionali.
- Sottoscrivere contratti con fornitori terzi di servizi (ad esempio informatici).
- Sottoscrivere bandi di gara emanati da enti locali nazionali ed internazionali per la concessione di contributi ed agevolazioni.

f) *poteri direzionali:*

- Dirigere e gestire l'azienda sociale in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio di Amministrazione.
- Compiere tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione del Confidi.
- Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo gli atti, anche di straordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio ed allo stesso Presidente demandati.
- Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo gli atti, anche di straordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio ed allo stesso Amministratore demandati.
- Stipulare modificare e risolvere in nome e per conto del Confidi contratti di costituzione di Associazione Temporanea di Impresa.
- Rilasciare a dipendenti del Confidi e anche a terzi, mandati speciali che li abilitino a compiere in nome e per conto del Confidi determinate operazioni o categorie di operazioni usando per esse la firma sociale.
- Compiere ogni atto ed assumere ogni iniziativa, con ogni più ampio potere, per assicurare la piena conformità delle attività alle prescrizioni di legge, regolamento, ordinanze, ordini e disposizioni di ogni autorità internazionale, comunitaria, nazionale, locale ed, in particolare, senza che tale elencazione costituisca limitazione del potere qui attribuito, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente, nonché in materia di rapporti di lavoro, collocamento, adempimenti obbligatori previdenziali ed assicurativi, in materia di trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/03, in quanto rappresentante del Confidi "Titolare" del trattamento dei dati personali; il tutto con facoltà di delega a terzi per una o più delle materie di cui al presente punto.

- **Procedure aziendali nelle aree a rischio**

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

- **Controllo di gestione e flussi finanziari**

Il sistema di controllo di gestione adottato da Cooperfidi Italia soc. coop. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *Budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle riprevisioni a livello di Confidi.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

- **Gestione della documentazione**

Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Cooperfidi Italia soc. coop. viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo del Confidi in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di alterazione della protocollazione già effettuata.

3.7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi Italia soc. coop.

In particolare, modifiche od integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, anche in conseguenza di già avvenute delibere del C.d.A., vengono direttamente recepite nello stesso, a cura dell'Ufficio di segreteria di direzione di Cooperfidi Italia soc. coop.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi Italia soc. coop., anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative e/o di ampliamento dell'attività aziendale, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria ed ABI, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'OdV all'interno della società e prevedendo un'attività di *reporting* al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi Italia soc. coop., in attuazione del Titolo III, Cap. 1, Sez. II della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 ha conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, al Collegio sindacale *pro tempore* della società²¹. Il Presidente dell'OdV viene eletto con le modalità previste nel Regolamento interno di funzionamento. Tale organismo potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'*Internal Audit* e di altre Funzioni aziendali di Cooperfidi Italia soc. coop. o di professionisti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate. I compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV, sono disciplinate da un apposito Regolamento (cfr. 4.4.4 per i principi guida) approvato dallo stesso OdV nella seduta del 10.10.2013 di cui il C.d.A di Cooperfidi Italia soc. coop. prende atto nella seduta del 06 dicembre 2013. L'Organismo di Vigilanza di Cooperfidi Italia è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'OdV inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- l'autonomia ed indipendenza delle quali l'Organismo deve necessariamente disporre sono assicurate dalla presenza del Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio controlli, privo dunque di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione;
- la professionalità è assicurata:
- dalle specifiche competenze in materia legale del Presidente dell'Organismo e dei consulenti esterni esperti in normativa 231;
- dalle specifiche competenze in materia di controllo interno e procedurale del Responsabile dell'*Ufficio controlli*;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di *budget*, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, con particolare riferimento all'*Internal Audit*, sia di consulenti esterni;
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso il Confidi per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i

²¹ Testo aggiornato con delibera C.d.A. del 01 agosto 2017 (VI° aggiornamento).

suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'O.d.V. è regolata dal Regolamento dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Presidente e Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi Italia soc. coop. ed informa della sua attività il Collegio Sindacale.

4.1.1 Nomina dei componenti

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti previsti dalle *Disposizioni di Vigilanza* emanate dall'Autorità di Vigilanza²² nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo - relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o Direttore Generale di Cooperfidi Italia soc. coop. o membri del Consiglio di Amministrazione dei Fondi Mutualistici o cariche apicali delle Associazioni di rappresentanza nazionali del mondo cooperativo;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere da parte del Responsabile *Ufficio controlli*, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con Cooperfidi Italia soc. coop., Fondi Mutualistici o Associazioni di rappresentanza nazionali, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Cooperfidi Italia soc. coop. o società da essa garantite tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena anche non definitiva che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);

²² Si precisa che il requisito di professionalità previsto dalle Istruzioni di Vigilanza e dal D.M. 516/98 richiede al soggetto di aver maturato un'esperienza triennale in: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario; c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 *septiesdecies* C.C. e della normativa emanata dall’Autorità di Vigilanza.

4.1.2 Revoca, decadenza, rinuncia/dimissioni

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione assunta sempre a maggioranza qualificata in deroga all’art. 2388 c.c. e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell’Organismo.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di Organismo di Vigilanza possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, nello Statuto e nel Regolamento dell’O.d.V.;
- una sentenza di condanna del Confidi ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell’Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell’OdV;
- il licenziamento del Dipendente;
- la violazione degli obblighi contemplati nel Modello da parte del consulente esterno;
- uso del *budget* annuale dell’OdV per finalità estranee all’esercizio dell’attività, ivi inclusa la commissione e/o il tentativo di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001;
- in caso di dimissione del dipendente qualora il CdA ritenga che sussista una “giusta causa” per la revoca dell’incarico.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi Italia soc. coop., sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell’intero Organismo *ad interim*.

Qualora la delibera di revoca venga assunta nei confronti del Presidente dell’OdV la presidenza viene assunta dal membro anagraficamente più anziano dell’Organismo fino alla ricostituzione dell’Organismo stesso.

Costituiscono cause di decadenza dall’incarico dei componenti: a) morte, b) sopravvenuta incapacità/infermità tale da non attendere all’espletamento dell’incarico per più di 30 giorni. L’OdV si

intende decaduto se viene a mancare per dimissioni o altre cause la maggioranza dei componenti. In tal caso il Consiglio di amministrazione provvede tempestivamente a nominare dei nuovi componenti.

In caso di rinuncia o dimissione di un membro dell'OdV, quest'ultimo ne darà comunicazione scritta tempestiva al Consiglio di Amministrazione che, valutata la richiesta, assumerà senza indugio le delibere del caso. In caso di dimissioni del Presidente ad assumere il ruolo in via temporanea sarà il componente più anagraficamente più anziano.

4.1.3 Budget

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza d'azione nello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV lo stesso provvede alla redazione di un *budget* sulla base del piano operativo delle attività annuali. Tale *budget* costituisce una richiesta formale di fondi, senza essere tuttavia vincolante nell'ammontare, al Consiglio di amministrazione che provvede ad incorporarla nella redazione del *budget* annuale del Confidi. L'importo a *budget* richiesto dall'OdV potrà comunque essere oggetto di successiva richiesta di integrazioni in presenza di ulteriori esigenze di verifica.

Il *budget* attribuito annualmente verrà impiegato esclusivamente per le spese che l'OdV sostiene nell'esercizio delle sue funzioni come definiti successivamente. In caso di residui di *budget* tra un'annualità e l'altra, gli stessi saranno computati nel *budget* dell'esercizio successivo.

Le somme spese dall'OdV saranno oggetto di rendicontazione semestrale mediante la produzione dei giustificativi di spesa.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

La *mission* dell'OdV di Cooperfidi Italia soc. coop. consiste in generale nel:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
- verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'efficacia del Modello ex D.lgs. 231/01 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello ex D.lgs. 231/01, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare la validità nel tempo del Modello ex D.lgs. 231/01 promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle strutture aziendali competenti e al Vertice aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello ex D.lgs. 231/01 adottato, anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità

organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;

- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello ex D.lgs. 231/01;
- definire e curare, in attuazione del Modello ex D.lgs. 231/01, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello ex D.lgs. 231/01;
- attuare, in conformità al Modello ex D.lgs. 231/01, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello ex D.lgs. 231/01;
- promuovere, di concerto con l'Ufficio di segreteria di direzione, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ex D.lgs. 231/01;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello ex D.lgs. 231/01 e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto del Confidi.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale del Confidi;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, Associazioni di rappresentanza, *partners* commerciali e revisori.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, dell'*Internal Audit* e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate. L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

4.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.

In merito all'attività di *reporting* l'OdV di Cooperfidi Italia soc. coop. provvede a fornire un'informativa annuale nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e del Collegio Sindacale.

In particolare, il *reporting* annuale avrà ad oggetto:

1. l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni al Confidi, sia in termini di efficacia del Modello;
3. le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
4. i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
5. lo stato dell'attuazione del Modello nel Confidi;
6. l'individuazione del Piano di attività per l'anno successivo.

L'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Presidente ed al Direttore Generale in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ex D.lgs 231/01 ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello, ovvero ritardi nel fornire la documentazione);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto del Confidi, ovvero di procedimenti a carico del Confidi in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e del Direttore Generale.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente e dal Direttore Generale, da altri Dirigenti del Confidi o da membri del Collegio Sindacale o dalla società di revisione;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione ovvero, affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, da membri del Consiglio di Amministrazione.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI.

L'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Così come previsto dal Regolamento dell'O.d.V., l'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un "canale informativo dedicato" presso l'indirizzo postale indicato dal Presidente dell'OdV nella seduta di insediamento ovvero, qualora quest'ultimo non indichi un indirizzo, presso il seguente indirizzo di posta elettronica Odv231-01@cooperfidiitalia.it.

Inoltre, come canale alternativo potrà essere inviata una comunicazione dettagliata al Presidente dell'OdV o a ciascuno dei Componenti dell'OdV ovvero depositata lettera in busta chiusa presso il *box* presente nell'area relax di Cooperfidi Italia Soc. Coop. Sarà cura della Segreteria dell'OdV segnalare la presenza di eventuali comunicazioni all'interno del *box*. Si precisa che la Segreteria non è autorizzata, salva indicazione contraria da parte del Presidente dell'OdV ad aprire le comunicazioni.

Infine, chiunque ritenga di dover effettuare una segnalazione circostanziata di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte potrà richiedere specifico appuntamento con uno dei componenti dell'OdV per illustrare la circostanza. Il componente dell'OdV dovrà rendersi

tempestivamente disponibile per l'incontro e dovrà garantire al segnalante che tale incontro avverrà in un ambiente atto a tutelare la riservatezza del segnalante²³.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Cooperfidi Italia soc. coop., effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo del Confidi mediante quanto contrattualmente definito.

4.4.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI.

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. di Cooperfidi Italia soc. coop. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dal Confidi ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la struttura organizzativa di Cooperfidi Italia soc. coop. ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

4.4.3 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, presso la Segreteria tecnica²⁴ dello stesso, in un apposito archivio cartaceo in contenitori ignifughi. L'armadio destinato all'archiviazione non deve avere alcuna altra destinazione, deve essere chiuso a chiave e la chiave deve essere custodita unicamente dal Presidente dell'OdV e dall'addetto alla Segreteria tecnica. L'accesso all'archivio è consentito solamente ai membri dell'OdV. I membri del CdA e del Collegio Sindacale e la Società di Revisione devono far pervenire preventivamente una richiesta scritta al Presidente dell'OdV il quale autorizzerà in forma scritta l'accesso mediante comunicazione all'addetto della Segreteria tecnica. Di ogni accesso verrà tenuta opportuna traccia mediante un registro redatto dall'addetto alla Segreteria tecnica contenente i seguenti elementi minimi: data, ora e durata di accesso; soggetto che ha effettuato l'accesso; documentazione visionata. I documenti contenuti nell'archivio non potranno essere trasferiti al di fuori dei locali aziendali fatte salve le riserve di legge. Eventuali fotocopie dei documenti da parte del soggetto che ha effettuato

²³ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del xxxxx marzo 2019 (VIII° aggiornamento).

²⁴ In fase di prima adozione tale Segreteria tecnica è individuata dalla Segreteria di direzione. L'OdV potrà successivamente individuare una figura separata della quale darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

l'accesso verranno annotate nel registro. L'OdV mediante proprio Regolamento interno potrà ulteriormente dettagliare le modalità di archiviazione.

4.4.4 REGOLAMENTO INTERNO DELL'O.D.V.

Il "Regolamento interno dell'O.d.V." costituisce il documento mediante il quale lo stesso si detta le regole interne per lo svolgimento delle proprie attività. Lo stesso costituisce un atto proprio dell'OdV che non necessita di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di Cooperfidi Italia soc. coop. Tuttavia, con l'obiettivo di avere un sistema 231/01 che sia nel suo complesso efficace ai fini di una ottimizzazione del sistema impresa e garantisca la riduzione del rischio reati, senza voler in alcun modo minare l'autonomia propria dell'OdV, di seguito si specificano alcune linee guida che dovranno ispirare la redazione del *Regolamento* da parte dell'OdV:

- l'attività dell'OdV deve essere documentata in maniera dettagliata e formale,
- prevedere una procedura di intervento per i casi di urgenza,
- prevedere una procedura di registrazione ed archiviazione di tutte le segnalazioni ricevute con l'obbligo di procedere ad una disamina ed ad una decisione scritta motivata sulla preliminare archiviazione o sulla decisione di svolgere accertamenti,
- formalizzare il processo di formazione delle decisioni.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO.

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Cooperfidi Italia soc. coop. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

L'Ufficio di segreteria di direzione, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, gestisce, la formazione del personale sui contenuti del D. lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni comunicative hanno riguardato:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nel *server* aziendale e nella sezione "Cooperfidi" del sito internet del Confidi;
- distribuzione del Codice Etico a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- lettera informativa a tutte le Associazioni di rappresentanza sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
- corso di formazione sui contenuti del D.lgs. 231/01, del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche con rinvio al sito *Internet*.

Il percorso di formazione è stato articolato sui livelli qui di seguito indicati:

- Responsabili di funzione, personale della sede centrale e personale delle filiali: *workshop* in aula con un membro dell'OdV e l'Ufficio di segreteria di direzione ed incontri *one to one* per gli eventuali assenti;

- Consiglio di amministrazione, Collegio Sindacale e Direttore Generale: formazione in concomitanza di una seduta del CdA erogata da un membro dell'OdV e l'Ufficio di segreteria di direzione ed incontri *one to one* per gli eventuali assenti.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e la eventuale mancata partecipazione configura una violazione del Modello.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività del Confidi, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.

Cooperfidi Italia soc. coop. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i soci ed i fornitori del Confidi.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione sul sito *internet* della Confidi (www.cooperfidiitalia.it).

Cooperfidi Italia soc. coop. provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 PRINCIPI GENERALI.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Cooperfidi Italia soc. coop. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Direzione Generale la quale ha la delega per la gestione del personale.

6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

6.2.1 IMPIEGATI E QUADRI.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità ai "Provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, che prescrivono che gli stessi devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa, si prevede che:

- Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE, BIASIMO SCRITTO, LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO PER NOTEVOLI INADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL LAVORATORE (GIUSTIFICATO MOTIVO), il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte dall'azienda;
- Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO PER MANCANZA COSÌ GRAVE DA NON CONSENTIRE LA PROSECUZIONE ANCHE PROVVISORIA DEL RAPPORTO (GIUSTA CAUSA), il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dal Direttore Generale.

6.2.2 DIRIGENTI.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più

idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel RICHIAMO SCRITTO ALL'OSSERVANZA DEL MODELLO, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con il Confidi;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, dei Sindaci di Cooperfidi Italia soc. coop. l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali – a seconda delle rispettive competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Tenuto conto che gli Amministratori di Cooperfidi Italia soc. coop. sono nominati dall'Assemblea dei soci, nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'esponente aziendale ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine del Confidi (ad esempio, applicazione di misure cautelari ovvero rinvio a giudizio di Amministratori in relazione alla commissione di reati da cui possa derivare la responsabilità amministrativa del Confidi), si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI.

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, *partner*, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Le Aree "Amministrazione" e "Procedura e convenzioni" curano con la collaborazione dell'O.d.V. l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di *partnership* di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti al Confidi dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.

Nell'ambito dello svolgimento del proprio ruolo di soggetto ricevente le segnalazioni di cui alla normativa *Whistleblowing*, i componenti dell'O.d.V. di Cooperfidi Italia potranno essere sanzionati mediante la revoca dell'incarico qualora venga dimostrata una evidente violazione della tutela dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione. Nello specifico, il segnalante potrà denunciare al Consiglio di Amministrazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, alle competenti autorità giudiziarie le eventuali violazioni riscontrate nella tutela della propria identità quale soggetto segnalante. Al fine di garantire la tutela del segnalante, il Direttore Generale ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione raccolgono la denuncia di violazione della tutela da parte del segnalante e procedono alla verifica delle circostanze adottando ogni azione idonea e tempestiva.²⁵

6.6 MISURE SANZIONATORIE NELL'AMBITO DEL "WHISTLEBLOWING"²⁶

Nel presente capoverso vengono integrate e meglio dettagliate le previsioni di cui all'art. 6, co. 2-*bis* relativamente alla normativa del "*Whistleblowing*". Nello specifico Cooperfidi Italia Soc. Coop., a tutti i livelli aziendali, si astiene dal porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Qualora vengano rilevati tali comportamenti da parte del segnalante, lo stesso potrà sporgere denuncia all'Ispettorato del lavoro competente per territorio sia direttamente che mediante l'OO.SS.

Parimenti, Cooperfidi Italia Soc. Coop. applicherà le sanzioni di cui ai precedenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Si ricorda infatti che le segnalazioni devono essere circostanziate e riferite a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG di Cooperfidi Italia Soc. Coop., di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Infine, qualora Cooperfidi Italia Soc. Coop. decida di adottare nei confronti del segnalante provvedimenti di licenziamento, mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c. o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro che possano configurarsi come ritorsive o discriminatorie successivamente al ricevimento della segnalazione e per le quali il segnalante apra una controversia, sarà onere di Cooperfidi Italia Soc. Coop. dimostrare dinanzi agli organi giudiziali e stragiudiziali competenti che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. In caso di mancata dimostrazione dell'estraneità, i predetti provvedimenti adottati da Cooperfidi Italia Soc. Coop. dovranno considerarsi nulli.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO.

Il Modello Organizzativo sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche:

- attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei Destinatari del Modello (v. Scheda di Evidenza allegata) con la quale si conferma che:
- è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le PP.AA. nelle aree a rischio reato (v. paragrafo A.4.1);
- sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello, sono stati rispettati le deleghe ed i poteri di delega ed i limiti di firma e che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta con il Modello stesso.

²⁵ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del xxxxx marzo 2019 (VIII° aggiornamento).

²⁶ Capoverso aggiunto con delibera del C.d.A. del xxxxx marzo 2019 (VIII° aggiornamento).

- I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.
- verifiche delle procedure: l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato annualmente mediante azioni di *audit* poste in essere dall'O.d.V. sulla base del piano annuale delle verifiche come redatto in funzione del *Regolamento Interno dell'O.d.V.* e sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione. L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione del Confidi.

L'O.d.V. stabilisce, di volta in volta, se e quali modifiche del Modello sottoporre all'approvazione del C.d.A. di Cooperfidi Italia soc. coop.

Le modifiche conseguenti a delibere approvate del C.d.A. di Cooperfidi Italia soc. coop. sono direttamente apportate nel Modello dall'Ufficio di segreteria di direzione.